



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Informativa per la clientela di studio

del 13.12.2016

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Novità in materia di Irap: aggiornamenti pratici


Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla delle novità in materia di Irap introdotte a partire dal 2016, sia per i nuovi soggetti passivi esclusi dall'imposta regionale sia in materia di deduzioni Irap per i lavoratori stagionali.

Introduzione

A partire dal 2016 sono state introdotte importanti novità in materia di Irap con specifico riferimento:

- ai soggetti passivi esclusi dall'Irap;
- alla deduzione Irap per lavoratori stagionali.





Non rientrano più tra i soggetti passivi Irap	↳ i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
	↳ le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227);
	↳ le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.



Per cui già dal periodo d'imposta attualmente in corso diviene pienamente operativa l'**esclusione dall'IRAP per le attività agricole**, per le quali in precedenza si applicava l'aliquota dell'1,90 per cento.

	2015	2016
Attività agricole e Irap in generale	Imposta da versare	Non sono più soggetti passivi
Soggetti che esercitano un'attività agricola (art.32 Tuir)	Imposta da versare	Non sono più soggetti passivi
Cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale	Imposta da versare	Non sono più soggetti passivi
Le cooperative della piccola pesca e loro consorzi	Imposta da versare	Non sono più soggetti passivi
Deduzione Irap per lavoratori stagionali	Non ammessa	Ammessa
Deduzione Irap dipendenti a tempo indeterminato	Ammessa	Ammessa

Deduzione Irap lavoratori stagionali



Novità Una delle principali novità introdotte dalla Legge n°208/2015 riguarda la deducibilità Irap al 70% delle spese sostenute per i lavoratori stagionali che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato.



Deducibilità costo del lavoro

→ Prima della Legge di Stabilità 2016

Solo per i lavoratori a tempo indeterminato

→ Dopo la Legge di Stabilità

Sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli stagionali

Come opera la deducibilità?

Per i lavoratori a tempo indeterminato

Deduzione al 100% della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti (cuneo fiscale, contributi ecc.).

Per i lavoratori stagionali

Deduzione al 70% della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti.

Il comma 73 della Legge di Stabilità 2016 prevede che la deduzione Irap “è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

L’obiettivo di tale misura normativa è quello di ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta estendendo la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato già prevista a partire dal 2015, **anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.**



Individuiamo i lavoratori stagionali

Flusso UNIEMENS – Qualifica 3 – codice T, G e S

D	Tempo determinato o contratto a termine (restanti tipologie)
T	Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (decorrenza: 01/2013)
G	Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011 (decorrenza: 01/2013)
S	Stagionale (restanti tipologie)



I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 20/E del 2016

Il calcolo dei 120 gg deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro

Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015

La deduzione spetta a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro

Tra la cessazione del contratto del periodo precedente e l'inizio di quello successivo non devono trascorrere più di due anni.

ESEMPI PRATICI

LA VERIFICA DEI REQUISITI

I lavoratori stagionali sono stati impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi anche non consecutivi?

Il secondo contratto è stato stipulato col medesimo datore di lavoro?



La stipula del contratto è avvenuta entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti?

Sono state considerate le giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro?

Ipotizziamo che la società “Fiscal Partners” assuma un lavoratore nel periodo compreso tra il 01/05/ e il 30/07/2016 e, successivamente stipuli un secondo contratto con il medesimo lavoratore nel periodo 01/06 - 31/07/2017.

⇒ **Durata contratto precedente:** 1 maggio – 30 luglio 2016 - 91 gg;

⇒ **Durata contratto successivo:** 1 giugno – 31 luglio 2017- 61.

Il lavoratore è stato effettivamente impiegato in due diversi periodi d’imposta per un totale di 152 gg; il secondo contratto è stato stipulato prima dei due anni dalla cessazione del primo.

In relazione al secondo rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il dipendente in riferimento ai giorni di effettivo impiego (61 giorni), al netto di eventuali deduzioni già spettanti.



Lo stesso beneficio opererebbe nella diversa ipotesi in cui il secondo contratto venga stipulato entro due anni dalla data di cessazione del primo (es. 30/05/2018), rispettando sempre la condizione che la prestazione lavorativa sia resa per almeno 120 giorni complessivi, considerando anche il periodo di impiego relativo al primo contratto.

⇒ **Durata contratto precedente:** 1 maggio – 30 luglio 2016 - 91 gg;

⇒ **Durata contratto successivo:** 30 maggio – 31 luglio 2018 - 61.

L’agevolazione andrebbe, altresì, riconosciuta con riferimento allo stesso datore di lavoro e stesso lavoratore qualora fosse stipulato un terzo contratto entro due anni dalla cessazione del secondo, a condizione che i giorni di impiego risultino almeno pari a 120 giorni, considerando anche quelli afferenti al secondo contratto.

Distinti saluti